REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 281 sexties c.p.c.

nella causa civile di primo grado in materia di ricorso in opposizione a ex articolo 28 legge 300/1970 promossa con ricorso depositato il 14 febbraio 2012

da

IPSIA CARLO SCARPA DI MONTEBELLUNA

rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato distretto di Venezia ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa in Venezia

PARTE RICORRENTE

CONTRO

FEDERAZIONE GILDA UNAMS DI TREVISO

in persona del legale rappresentante con sede legale in Treviso rappresentata e difesa dall'avvocato D'Angelo come da mandato a margine al ricorso ex articolo 28 legge 300/70 depositato in cancelleria 30 novembre 2011 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Treviso

PARTE RESISTENTE

Oggetto: opposizione a provvedimento ex articolo 28 legge 300/mila 970 emesso dal tribunale di Treviso sezione lavoro in data 31 gennaio 2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

- L'opposizione dev'essere respinta.

- Non può essere accolta la tesi sostenuta da l'avvocatura ricorrente secondo la quale la norma contenuta nel contratto integrativo di istituto che prevede la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del fondo di istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi, sarebbe illegittima per violazione dei limiti previsti nel contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola e in particolare nell'articolo 6 laddove lo stesso confinerebbe il diritto di informazione delle organizzazioni sindacali ai soli criteri di riparto ed individuazione del personale beneficiario e non prevederebbe la comunicazione dell'ammontare assegnato a ciascun dipendente.

- Anzitutto va osservato che la condotta dell'istituto appare illegittima in base alla stessa contrattazione integrativa alla quale l'amministrazione aveva aderito poiché è pacifico che tale contrattazione prevede il diritto delle organizzazioni sindacali a ottenere i prospetti analitici con indicazione di nominativi dei beneficiari dei compensi provenienti dal fondo di istituto.

- In secondo luogo non si ravvisa alcun contrasto tra la previsione della contrattazione integrativa , il contratto collettivo nazionale di lavoro, e la normativa che disciplina i meccanismi di trasparenza, efficienza, produttività di cui alla legge 150/2009 che all'articolo 11 comma ottavo impone all'amministrazione di adottare rigidi criteri di trasparenza ed in particolare dispone:

" Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»:

a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;

c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;

d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti;

e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;

f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo;

g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;

h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;

i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati"

- Lo stesso articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola, citato dall'Istituto ricorrente prevede la comunicazione dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con fondo di istituto e la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse.

- L'enfasi normativa impiegata nella legge e nella contrattazione nazionale per esaltare i principi di efficienza, produttività , premialità, selettività retributiva, accompagnati dai principi di trasparenza e di controllo, rende perfettamente legittima la contrattazione integrativa nella parte in cui per realizzare la previsione di verifica attribuisce alle organizzazioni sindacali il diritto di essere informati in ordine ai nominativi dei beneficiari delle retribuzioni provenienti dal fondo di istituto.

- Ancora perfettamente in linea con i principi citati appare all'obbligo previsto dal contratto integrativo di comunicazione del materiale relativo all'ordine del giorno delle riunioni almeno 48 ore prima delle stesse. Pertinente al riguardo appare il riferimento espresso contenuto nell'articolo 43 comma 12 della legge 165/2001 così come modificato dal cosiddetto decreto Brunetta decreto legislativo 150/2009, nel quale è disposto che a tutte le organizzazioni sindacali vengano garantite adeguate forme di informazione e accesso ai dati. Ovviamente nessuna forma di partecipazione sarebbe possibile se non previa informazione sulle questioni oggetto di discussione partecipata.

- Per quanto esposto deve essere confermato il provvedimento opposto dichiarativo della condotta antisindacale dell'Istituto opponente.

P.Q.M.

- Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione respinta:

1. Respinge il ricorso e per l'effetto conferma il provvedimento opposto.
2. Condanna l'IPSIA di Montebelluna a pagare in favore dell'associazione sindacale resistente le spese di lite che si quantificano in complessivi euro 1000,00 di cui euro 500,00 per diritti ed euro 500,00 per onorari

Treviso, li 20 luglio 2012

Il Giudice

dott. Massimo Galli